



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore

Decreto n.1209 / Anno 2017

Prot. n. 175267

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 *"Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica"*;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329;

VISTO il "Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario" emanato con Decreto rettorale 26 giugno 2013, n. 649 e modificato con Decreti rettorali 26 luglio 2013, n. 767 e 19 dicembre 2013, n. 1407 ;

ATTESA la necessità, a seguito delle criticità emerse dopo i primi anni di applicazione, di intervenire con modifiche minimali al testo del Regolamento citato al fine di rendere più rapido l'iter procedurale per i professori che cessano in corso d'anno e consentire ai professori emeriti e onorari di riunirsi collegialmente per finalità istituzionali dell'Ateneo;

RITENUTO opportuno, ai fini di cui sopra, che la valutazione delle proposte avanzate dai Dipartimenti da parte del Senato Accademico sia effettuata due volte l'anno, nelle sedute dei mesi di maggio e novembre;

RITENUTO opportuno, altresì, istituire una Consulta dei professori emeriti e onorari;

PRESO ATTO delle delibere adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 11 ottobre e del 8 novembre 2017;

PRESO ATTO della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2017,

DECRETA

1) la riformulazione degli articoli 3 e 7 del *"Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario"*, modificati e integrati per le motivazioni espresse in premessa, così come nel seguito riportati.

Articolo 3 Procedura

1. La proposta per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario viene presentata al Direttore del Dipartimento cui afferiva il docente, da parte di Professori e Ricercatori.

2. La proposta di cui al comma 1, corredata da una relazione dettagliata sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dal Professore al quale si intende conferire il titolo, deve essere firmata da almeno quaranta Professori e Ricercatori appartenenti all'Area scientifico – disciplinare, di cui all'articolo 13, comma 5 dello Statuto, del docente



cessato, fra i quali vi siano almeno il 50% degli afferenti al Dipartimento, esclusi i componenti della commissione di cui al successivo comma 3. La proposta deve contenere espliciti riferimenti ai punti di cui all'art. 2, comma 2, che ne giustificano l'inoltro.

3. Il Consiglio di Dipartimento istituisce un'apposita commissione con il compito di valutare preventivamente la proposta ai sensi del precedente articolo 2. Tale commissione è composta dal Direttore del Dipartimento e da almeno tre Professori di ruolo, eventualmente anche esterni alla struttura. Soltanto in caso di valutazione positiva, la proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio del Dipartimento che assume la delibera a maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto.

4. La delibera del Dipartimento è quindi trasmessa, unitamente alla proposta e alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo, al Senato Accademico entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio del Professore. Il Senato Accademico esamina:

- a maggio le proposte riguardanti le cessazioni intervenute dal 1° maggio al primo novembre dell'anno precedente;
- a novembre le proposte riguardanti le cessazioni intervenute dal 2 novembre dell'anno precedente al 30 aprile dell'anno in corso.

5. Il Senato Accademico approva le richieste sulla base della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento e comunque limitatamente al numero massimo stabilito ai sensi del successivo comma 7 per ogni Area scientifico – disciplinare, di cui all'articolo 13, comma 5, dello Statuto.

6. La delibera del Senato è trasmessa dal Rettore al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che conferisce il titolo.

7. Il Senato Accademico entro il mese di maggio determina, per ogni Area scientifico – disciplinare, di cui all'articolo 13, comma 5, dello Statuto, il numero massimo di proposte approvabili di professore emerito o onorario per l'anno accademico successivo, anche sulla base delle cessazioni previste.

Articolo 7

Consulta dei Professori emeriti e onorari

1. E' istituita la Consulta dei Professori emeriti e onorari del quale fanno parte i docenti titolati.
2. La Consulta è convocata e presieduta dal Decano dei professori emeriti, o da suo delegato, e può essere interpellata dagli Organi dell'Ateneo e/o svolgere azioni di promozione e iniziativa nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo.
3. La Consulta può dotarsi di un regolamento di funzionamento.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

2) di approvare, di conseguenza, il nuovo testo del "*Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario*", allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

ac/Firenze, 24 novembre 2017

f.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei

Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario, in conformità a quanto disposto dal Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 111, ed individua le attività che i medesimi possono svolgere in Ateneo.

Articolo 2

Requisiti

1. L'Ateneo può proporre il conferimento del titolo:

- a. di Professore emerito a Professori che siano collocati a riposo e che abbiano svolto almeno venti anni di attività nel ruolo di Professore di prima fascia;
- b. di Professore onorario a Professori che siano collocati a riposo e che abbiano svolto almeno quindici anni di attività nel ruolo di Professore di prima fascia.

2. Il titolo di Professore emerito e di Professore onorario può essere conferito a coloro che abbiano contribuito in maniera particolarmente rilevante al prestigio dell'Ateneo mediante:

- a. la qualità della produzione scientifica
- b. le responsabilità istituzionali nell'Ateneo.

Articolo 3

Procedura

1. La proposta per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario viene presentata al Direttore del Dipartimento cui afferiva il docente, da parte di Professori e Ricercatori.

2. La proposta di cui al comma 1, corredata da una relazione dettagliata sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dal Professore al quale si intende conferire il titolo, deve essere firmata da almeno quaranta Professori e Ricercatori appartenenti all'Area scientifico – disciplinare, di cui all'articolo 13, comma 5 dello Statuto, del docente cessato, fra i quali vi siano almeno il 50% degli afferenti al Dipartimento, esclusi i componenti della commissione di cui al successivo comma 3. La proposta deve contenere espliciti riferimenti ai punti di cui all'art. 2, comma 2, che ne giustifichino l'inoltro.

3. Il Consiglio di Dipartimento istituisce un'apposita commissione con il compito di valutare preventivamente la proposta ai sensi del precedente articolo 2. Tale commissione è composta dal Direttore del Dipartimento e da almeno tre Professori di ruolo, eventualmente anche esterni alla struttura. Soltanto in caso di valutazione positiva, la proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio del Dipartimento che assume la delibera a maggioranza dei presenti con voto a scrutinio segreto.

4. La delibera del Dipartimento è quindi trasmessa, unitamente alla proposta e alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo, al Senato Accademico entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio del Professore. Il Senato Accademico esamina:

- a maggio le proposte riguardanti le cessazioni intervenute dal 1° maggio al primo novembre dell'anno precedente;
- a novembre le proposte riguardanti le cessazioni intervenute dal 2 novembre dell'anno precedente al 30 aprile dell'anno in corso.

5. Il Senato Accademico approva le richieste sulla base della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento e comunque limitatamente al numero massimo stabilito ai sensi del successivo comma 7 per ogni Area scientifico – disciplinare, di cui all'articolo 13, comma 5, dello Statuto.

6. La delibera del Senato è trasmessa dal Rettore al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che conferisce il titolo.

7. Il Senato Accademico entro il mese di maggio determina, per ogni Area scientifico – disciplinare, di cui all'articolo 13, comma 5, dello Statuto, il numero massimo di proposte approvabili di professore emerito o onorario per l'anno accademico successivo, anche sulla base delle cessazioni previste.

Articolo 4

Attività di ricerca

1. Il Professore emerito e il Professore onorario possono continuare a svolgere attività di ricerca nell'ambito del Dipartimento cui afferivano, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento.
2. Il Professore emerito e il Professore onorario possono ricoprire l'incarico di responsabile scientifico di progetti, coordinando e dirigendo le attività propriamente legate alla ricerca; la gestione amministrativa e finanziaria è affidata al Direttore del Dipartimento.

Articolo 5

Attività didattica

1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale al Professore emerito e al Professore onorario si applica quanto previsto dal regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 6

Benefici

1. Il Professore emerito e il Professore onorario hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari e alla casella di posta elettronica per cinque anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato.
2. I medesimi usufruiscono di un "posto studio", concesso dal Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio, su richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca. Il beneficio è concesso per un anno ed è rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, fino ad un massimo complessivo di cinque anni.

Articolo 7

Consulta dei Professori emeriti e onorari

1. E' istituita la Consulta dei Professori emeriti e onorari del quale fanno parte i docenti titolati.
2. La Consulta è convocata e presieduta dal Decano dei professori emeriti, o da suo delegato, e può essere interpellata dagli Organi dell'Ateneo e/o svolgere azioni di promozione e iniziativa nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo.
3. La Consulta può dotarsi di un regolamento di funzionamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.